

BGer 1C_61/2025 vom 7. April 2026

Bundesgericht, 2026-04-07, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_61_2025

FR: TF 1C_61/2025 du 7 avril 2026

IT: TF 1C_61/2025 del 7 aprile 2026

Erwägungen

E. 4.1

La ricorrente sostiene che riguardo ai depositi e alla loro relazione con l'attività della costruzione principale l'accertamento dei fatti sarebbe avvenuto in maniera quantomeno incompleta, in particolare in merito ai materiali destinati solo alla vendita, sostenendo che le norme comunali consentirebbero il deposito litigioso. Ora, queste critiche, che saranno esaminate in seguito, non concernono l'accertamento dei fatti, ma piuttosto l'applicazione e l'interpretazione delle norme comunali.

E. 4.2

Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Secondo l' art. 97 cpv. 1 LTF , la ricorrente può censurarlo soltanto se è stato svolto in modo manifestamente inesatto, vale a dire arbitrario (DTF 151 I 41 consid. 3.4), o in violazione del diritto ai sensi dell' art. 95 LTF e l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento. Essa deve motivare la censura in modo chiaro e preciso, conformemente alle esigenze poste dall' art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 150 V 340 consid. 2). Riguardo all'accertamento dei fatti e alla valutazione delle prove, il giudice incorre nell'arbitrio soltanto se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 356 consid. 2.1).

E. 4.3

Riguardo all'accertamento dei fatti, la ricorrente critica la circostanza che la Corte cantonale non avrebbe compiuto alcuna verifica sui depositi e sulla loro relazione all'attività dello stabilimento principale. Ora, la ricorrente medesima ammette che è vero che i materiali depositati all'esterno sono nuovi e destinati alla vendita, ciò che è decisivo, adducendo semplicemente, in maniera meramente appellatoria, che pertanto essi non creerebbero immissioni o disturbo, e che ciò avverrebbe nel quadro dell'attività approvata per il capannone principale. Questo accertamento, per nulla arbitrario, è risolutivo per l'esito della vertenza, è quindi vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). La ricorrente non cerca del resto di spiegare perché la vendita di materiali nuovi prodotti altrove non costituirebbe, come rettamente ritenuto dai giudici cantonali, un'attività prettamente commerciale e non complementare a quella industriale svolta nel capannone. La conclusione della Corte cantonale, secondo cui anche i depositi all'aperto devono avere una vocazione industriale e che nella fattispecie i depositi litigiosi, come visto, hanno una mera funzione commerciale, non è per nulla insostenibile e quindi arbitraria, né nella motivazione

e ancor meno nel risultato.

E. 4.4

D'altra parte la ricorrente sostiene a torto che i giudici cantonali avrebbero attribuito all'art. 36 cpv. 5 NAPR 2015 un senso e una portata ch'esso non avrebbe. Ciò poiché questa norma non vincolerebbe la formazione di depositi a uno stretto collegamento con le attività industriali presenti nei singoli edifici, ma al suo dire imporrebbe soltanto che i depositi siano "complementari" e a "supporto" di edifici principali.

Ora, come visto, nella fattispecie è accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale che i depositi litigiosi servono solo alla vendita di materiali prodotti altrove, attività che non è per nulla complementare o a supporto dell'edificio principale. L'interpretazione e l'applicazione della norma comunale in esame non risulta quindi arbitraria, ma corrisponde al testo e allo scopo della stessa e alla volontà del legislatore comunale, come risulta anche dal rapporto di pianificazione richiamato dalla Corte cantonale.

E. 4.5

Il punto di partenza di ogni interpretazione è costituito infatti dal tenore della norma. Una norma è da interpretare in primo luogo procedendo dalla sua lettera (interpretazione letterale). Tuttavia, se il testo non è perfettamente chiaro, o se più interpretazioni del medesimo sono possibili, dev'essere ricercata la vera portata della norma, prendendo in considerazione tutti gli elementi d'interpretazione, segnatamente i lavori preparatori (interpretazione storica), lo scopo perseguito dal legislatore (interpretazione teleologica), nonché la relazione con altri disposti (interpretazione sistematica). Occorre prendere inoltre la decisione materialmente corretta nel contesto normativo, orientandosi verso un risultato soddisfacente sotto il profilo della ratio legis (DTF 150 I 80 consid. 3.1; 150 IV 48 consid. 3.2). Il Tribunale federale non privilegia un criterio d'interpretazione in particolare; per accedere al senso di una norma preferisce, pragmaticamente, ispirarsi a un pluralismo interpretativo (DTF 151 II 640 consid. 5.1; 151 IV 338 consid. 2.3.1). Al riguardo la ricorrente, disattendendo il suo obbligo di motivazione (art. 42 LTF), non si confronta con i relativi motivi, convincenti, posti a fondamento del citato giudizio, e non dimostra che la Corte cantonale avrebbe interpretato in maniera arbitraria il testo, i materiali legislativi o lo scopo perseguito dalla citata norma. Del resto la criticata interpretazione non è arbitraria neppure nel risultato.

E. 4.6

La ricorrente disattende infatti che per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata contrapponendole, come in concreto, un'interpretazione propria, ma occorre dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sono manifestamente insostenibili, in contraddizione palese con la situazione effettiva, gravemente lesivi di una norma o di un chiaro principio giuridico, o in contrasto intollerabile con il sentimento di giustizia e di equità (DTF 150 II 537 consid. 3.1). Essa deve risultare manifestamente insostenibile non solo nella motivazione, ma anche nel risultato (DTF 151 I 850 consid. 4.3), ciò che spetta alla ricorrente dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2). Non risulta per contro arbitrio dal fatto che anche un'altra soluzione potrebbe entrare in linea di conto o sarebbe addirittura preferibile (DTF 150 I 50 consid. 3.2.7).

E. 5.1

L'insorgente critica poi l'accertamento secondo cui i depositi litigiosi sarebbero in contrasto con la percentuale minima di area verde prescritta dall'art. 36 cpv. 7 lett. a NAPR 2015.

E. 5.2

La Corte cantonale ha rilevato che detta norma dispone che nella zona industriale I dev'esserci un'area verde minima del 30 %. L'art. 8 cpv. 1 NAPR 2015 prevede, tra l'altro, che l'area verde non dev'essere pavimentata, ma mantenuta a prato o a giardino e possibilmente alberata; nelle zone I e AC (artigianale e commerciale), il 50 % al massimo della superficie conteggiata nell'area verde può essere adibito a posteggio qualora sia alberato; è permessa una pavimentazione con materiale permeabile (cpv. 4).

Ne ha dedotto che tali requisiti tendono manifestamente ad assicurare la permanenza di terreno che possa continuare a svolgere le sue funzioni naturali, di substrato per lo sviluppo delle piante e delle radici, garantendo un ambiente naturale. Ha stabilito che non è pertanto irragionevole ritenere che nell'area verde possano essere conteggiate solo superfici di suolo allo stato naturale, ricoperto di vegetazione e non anche aree artificiali di materiale sintetico, rimanendo riservata la facilitazione concessa dall'art. 8 cpv. 4 NAPR 2015 per le aree adibite a posteggio, che nella zona industriale possono erodere fino al 50 % della superficie da conteggiare nell'area verde, purché il posteggio sia alberato e abbia una pavimentazione di materiale permeabile.

L'istanza precedente ha accertato che il fondo in esame ha una superficie di 8'792 m²; motivo per cui deve quindi disporre di un'area verde pari ad almeno 2'637.6 m² (30 %). Ha osservato che, secondo il calcolo annesso al progetto, con la realizzazione dei depositi esterni di materiale edile sul fondo rimarrà un'area verde complessiva pari a 2'641.9 m²; sebbene il calcolo non specifichi il tipo di copertura delle diverse superfici, ha ritenuto comunque pacifico che una parte di esse non è allo stato naturale, ma ricoperta di ghiaia (169.60 m² secondo il Municipio) oppure prato sintetico, in base alle fotografie prodotte dal Municipio; l'insorgente stessa ammette che solo 1'744 m² sarebbero sistemati con piantumazioni o prato biologicamente attivo. Ne ha concluso che nella misura in cui concorrono a diminuire le superfici originariamente destinate a prato (alberato), il Municipio ha considerato a ragione che i depositi litigiosi sono in contrasto con la citata percentuale minima di area verde, ciò a maggior ragione ritenuto che sul fondo non risultano essere state approntate superfici adibite a posteggio alberato. Anche per questo motivo la Corte cantonale ha stabilito che i depositi litigiosi non possono essere autorizzati.

E. 5.3

Al riguardo la ricorrente si limita ad addurre che, secondo la domanda di costruzione, anche con la formazione dei depositi l'area verde sarebbe rispettata, poiché essa non avrebbe contestato l'obbligo di piantumare le alberature. Ora, con questa generica affermazione essa non dimostra che i giudici cantonali avrebbero accertato la condizione dell'area verde in maniera addirittura insostenibile e quindi arbitraria. In effetti, essi si sono fondati sullo stato di fatto esistente al momento del giudizio. La circostanza che la ricorrente, per molti anni e a tuttora, non ha adempiuto l'obbligo impostole non milita a favore della sua tesi, a maggior ragione visto che in tale ambito non è (ancora) stato impartito un ordine di ripristino. Non è d'altra parte arbitrario, viste le finalità dell'imposizione di un'area verde minima che dev'essere mantenuta a prato o giardino, di non ritenere tali le superfici in ghiaia.

E. 6.1

Ne segue che, in quanto ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili al Comune di Muzzano, che non è stato del resto invitato a presentare osservazioni (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF).

E. 6.2

L'emanazione del presente giudizio rende priva d'oggetto la domanda di effetto sospensivo.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.